



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLINATA DI ROMA CAPITALE

Istituzione dell'AGORA' DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Art. 1 - Premessa e riferimenti normativi	pag. 3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3 - Finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 4 – Soggetti Assegnatari	pag. 4
Art. 5 – Modalità di assegnazione dei locali e durata	pag. 4
Art. 6 - Criteri di valutazione per l'assegnazione dei locali	pag. 4
Art. 7 - Modalità d'uso dei locali	pag. 4
Art. 8- Obblighi ed oneri a carico dell'Amministrazione Comunale	pag. 5
Art. 9 – Obblighi ed oneri a carico delle Associazioni	pag. 5
Art. 10 - Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità	pag. 6
Art. 11 - Rilascio di autorizzazione e revoca	pag. 7
Art. 12 - Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1

Premessa e riferimenti normativi

Il presente Regolamento viene emanato nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare:

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Decreto Legislativo 267/2000
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge Quadro sul volontariato”
- Legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Legge Regionale 28 giugno 1993, n.29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio”;

Il Comune di Albano Laziale riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina forme innovative di collaborazione attraverso l’istituzione dell’Agorà delle Associazioni, quale punto di riferimento per la comunità locale, essendo costituita dalle Associazioni che svolgono una funzione sociale, culturale e solidaristica per la comunità stessa, secondo il principio di sussidiarietà.

La stessa è istituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 3 a) della Legge n. 328/2000, che prevede che i Comuni provvedano a promuovere nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività locali, tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto -aiuto e per favorire la reciprocità nell’ambito della vita comunitaria.

E’ denominata “AGORA’ DELLE ASSOCIAZIONI” l’insieme delle Associazioni no profit, operanti nel settore sociale, del volontariato, culturale, ambientale e turistico che a vario titolo, e su richiesta, utilizzeranno i locali che la Giunta Comunale riterrà idonei al suddetto scopo, quali luoghi di incontro per i cittadini dove vivere momenti di vicinanza e socialità, centri dedicati a promuovere e qualificare le relazioni tra le persone, volti a riscoprire i valori, fondamenti del vivere umano.

Art. 3

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- rafforzamento del tessuto associativo;
- sviluppo di attività di orientamento al volontariato;
- costruzione di legami fra le associazioni ed il territorio;

- supporto a tutte le Associazioni di volontariato che operano nel terzo settore e facenti parti dell'Agorà.

Art. 4

Soggetti Assegnatari

Possono ottenere l'utilizzo dei locali dell'Agorà delle Associazioni tutte le "Associazioni", operanti sul territorio del Comune di Albano Laziale e regolarmente iscritte agli appositi registri nazionali e/o regionali e nell'apposita sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni, istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2012 e s.m.i..

Art. 5

Modalità di assegnazione dei locali e durata

I locali dell'Agorà delle Associazioni possono essere concessi in comodato d'uso gratuito. L'uso dei locali sarà concesso, a seguito di apposito Avviso pubblico, alle Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- regolarmente iscritte negli appositi Registri Nazionali o Regionali da almeno 6 mesi.
- regolarmente iscritte nell'apposito Albo del Comune di Albano Laziale;

I locali verranno assegnati a seguito di un Avviso pubblico, su indirizzo della Giunta Comunale, predisposto dal Responsabile del Servizio competente.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale entro il termine stabilito nell'Avviso Pubblico. Tale termine non potrà, comunque, essere inferiore a 30 giorni.

Per garantire la massima fruibilità, ogni associazione potrà utilizzare lo spazio assegnato, dal lunedì alla domenica, per massimo due volte alla settimana, dalle ore 8.00 alle ore 23.00, per un massimo di quattro ore giornaliere.

E' consentito l'utilizzo anche a due o più soggetti diversi durante il medesimo orario, nei limiti della capacità di accoglienza dei locali.

Art. 6

Criteri di valutazione per l'assegnazione dei locali

Qualora gli spazi a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà predisposta una graduatoria per le assegnazioni dei locali, sulla base di criteri di priorità indicati dalla Giunta Comunale e stabili nell'apposito Avviso Pubblico, avendo riguardo principalmente ai seguenti aspetti:

- modalità di integrazione dell'Associazione con l'Ente Comunale;
- capacità organizzativa;
- capacità di aggregazione;

A parità di condizioni hanno la precedenza nella concessione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 4 non dispongono di alcun locale per lo svolgimento delle proprie attività;

Art. 7

Modalità d'uso dei locali

Gli spazi sono concessi a titolo gratuito alle Associazioni in possesso dei requisiti previsti nel bando pubblico, salvo il rimborso spese per le utenze, mentre per i terzi richiedenti verrà applicata la tariffa di utilizzo dei locali annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

E' fatto divieto a tutte le associazioni di sub-concedere a qualsiasi titolo i locali dell' "Agorà delle Associazioni".

E' fatto altresì divieto a tutte le associazioni di effettuare in proprio o per mezzo di terzi, qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, senza previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

L'orario di utilizzo degli spazi è fissato dalle ore 08.00 alle ore 23.00, da lunedì a domenica.

Le attività per le quali vengono richieste le sale o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale e non devono avere scopo di lucro.

I locali devono essere usati dal concessionario in modo corretto e scrupoloso, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i e della vigente normativa in materia, al fine di evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature.

Nei locali concessi, inoltre, è fatto divieto assoluto di:

- Fumare;
- Introdurre liquidi infiammabili o bombole di gas;
- Sovraccaricare le linee elettriche e manomettere gli impianti (elettrico, idraulico e di riscaldamento).

Ogni qual volta si renda opportuno l'uso di arredi ed impianti diversi da quelli di corredo, i concessionari dovranno provvedere ad inoltrare specifica richiesta formale all'ufficio comunale preposto, ed ottenuta la relativa autorizzazione e dimostrazione della rispondenza alla normativa vigenti, procedere autonomamente a quanto necessario.

Al termine della concessione i locali devono essere riconsegnati liberi e puliti e nelle stesse condizioni nelle quali erano stati presi in consegna.

L'Amministrazione non risponde delle cose ed oggetti eventualmente abbandonati nei locali né degli oggetti ed opere esposte in occasione di mostre e rassegne.

Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

Art. 8

Obblighi ed oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale provvede:

- alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione dei locali dell'Agorà, previo indirizzo dei criteri di assegnazione dei locali da parte della Giunta comunale;
- alla stipula del contratto di comodato d'uso dei locali, a cura dell'Ufficio Patrimonio;
- a garantire l'assicurazione dell'immobile nel suo complesso a titolo di responsabilità civile, incendio e furto a cura dell'Ufficio Patrimonio;
- l'Ufficio Patrimonio provvede alla trasmissione degli atti di concessione dei locali al Settore di appartenenza;
- agli interventi di manutenzione straordinaria da segnalare all'Ufficio Tecnico.

Art. 9

Obblighi ed oneri a carico delle Associazioni

A fronte dell'utilizzo della sede, ogni singola associazione si impegna a:

- versare, secondo modalità stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale, una quota di rimborso delle spese di gestione, in relazione alle effettive spese sostenute, ripartite in base alle giornate di assegnazione. Tale quota comprende i consumi riconducibili alla gestione, in modo particolare: riscaldamento, luce, acqua, tassa rifiuti, telefono (chiamate

urbane/interurbane) internet (solo se già in dotazione). In caso contrario le associazioni provvederanno in proprio all'attivazione della connessione Internet;

- provvedere alla pulizia interna;
- provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e quelle conseguenti ad eventuali danni a cose o persone verificatesi dal momento della consegna al momento della restituzione della sala per responsabilità del concessionario;
- provvedere alla custodia dei locali, nonché all'apertura e la chiusura degli stessi, salvo diversi accordi;
- Per ognuno dei locali concessi in uso dall'Amministrazione Comunale è fatto obbligo, alle Associazioni concessionarie che ne faranno uso, nominare un Coordinatore che rappresenti le stesse nelle relazioni con l'ufficio di riferimento comunale e risponda in nome e per conto di tutte le associazioni che utilizzeranno gli spazi.
- Essere in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO.
- I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti.

Art.10

Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

Nell'utilizzo di sale o locali di proprietà comunale debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1. uso corretto dei beni e delle eventuali attrezzature presenti e conservazione dello stato esistente;
2. segnalazione immediata all'Amministrazione comunale, da parte dei soggetti autorizzati all'uso, di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
3. presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione;
4. rilascio della sala nello stato in cui si trovava al momento della concessione, salvo l'usura dovuta ad uso ordinario;
5. occupazione limitata agli spazi assegnati nei limiti del numero di persone consentito;
6. ultimato l'utilizzo della sala le associazioni si impegnano allo spegnimento delle luci .

Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti sono comunque inseriti nell'atto di concessione.

In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso dei locali di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento. (ad esempio non solo i danni a cose e/o persone, ma anche a quelli arrecati in relazione al mancato possesso di autorizzazioni previste, per potere espletare la manifestazione oggetto della richiesta di utilizzo della sala). A garanzia di detto adempimento il Comune potrà pretendere che il richiedente provveda a prestare garanzia assicurativa per il lasso temporale di utilizzo.

L'apertura e chiusura nonché la relativa custodia è rimessa al soggetto assegnatario del locale.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere ed ottenere dai responsabili delle Associazioni il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Il Comune garantisce l'assicurazione dell'immobile nel suo complesso a titolo di responsabilità civile, incendio e furto.

Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, e nelle sale concesse in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto concesso, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempienza.

Art. 11

Rilascio di autorizzazione e revoca

I locali vengono concessi dall'Amministrazione comunale fermo restando il dovere dell'Associazione concessionaria di presentare annualmente (entro il 30 gennaio di ogni anno) apposita relazione di aggiornamento sulle attività svolte e dichiarazione del mantenimento dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda.

Rimane sempre in capo all'Associazione alla quale vengono assegnati i locali il dovere di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica intercorsa ed eventualmente integrare la documentazione presentata inizialmente.

In caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento e di quelle fissate con il provvedimento di assegnazione delle sale, la concessione in uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni.

Il Comune si riserva, previo contraddittorio, di revocare la concessione in caso di inoperatività o di mancanza di collaborazione per tre mesi da parte di una Associazione.

Si provvederà altresì alla revoca della concessione, previo contraddittorio, nel caso di:

- tre richiami scritti per altrettante violazioni alle disposizioni del presente regolamento;
- mancato pagamento del rimborso delle spese;
- perdita dei requisiti previsti;
- mancato rispetto delle regole d'uso dei locali.

Qualora si verifichi una delle cause sopra elencate, l'Ufficio Patrimonio potrà richiedere apposita giustificazione in merito all'inadempimento.

Entro i successivi 30 giorni la giustificazione sarà valutata dal Comune di Albano Laziale che potrà accoglierla, se adeguatamente motivata, o disporre la liberazione dello spazio e la connessa decadenza. Non è prevista nessuna restituzione del contributo alle spese già versate.

Alle associazioni che vengono ritenute decadute dal beneficio di concessione, per i motivi sopra riportati, è preclusa la possibilità di richiedere nuove concessioni di spazi per un anno.

Le associazioni possono recedere anticipatamente dall'utilizzo della sede dando preavviso scritto, indirizzato al responsabile del servizio competente per conoscenza al Sindaco e Giunta con almeno novanta (90) giorni di anticipo.

Art. 11

Norme finali e transitorie

Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti, inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.

Per gli aspetti relativi al funzionamento degli Albi delle Associazioni si rinvia al Regolamento appositamente predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 6/2012 e s.m.i.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.